

COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 DEL 05.02.2019

OGGETTO: Tributi sui servizi indivisibili (TASI) – Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio**, alle ore **13:00**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

•

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	GHIO Monica	Sindaco	SI	
2	FERRARI Fabio	Vice Sindaco	SI	
3	GHIO Elio	Assessore	SI	

Presiede il Sig. GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 09/02/2018, con la quale, per l'anno di imposta 2018, questo Comune ha deciso:

- l'azzeramento della TASI per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale;
- la conferma dell'aliquota dell'1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (ovvero D/10 e altre categorie con espresso riconoscimento dell'Agenzia delle Entrate)
- la conferma dell'aliquota dello 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili

Considerato che con la legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di bilancio 2019) è stato rimosso il blocco delle aliquote dei tributi locali introdotto con la legge di stabilità 2016;

Stimato in € 2.500,00= il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto di individuare nella missione "manutenzione strade e illuminazione pubblica" i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
- l'attestazione del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di che trattasi;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

CON votazione unanime favorevole espresse nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di proporre al Consiglio Comunale la conferma, per l'anno 2019, delle aliquote TASI approvate per l'anno 2018 e precisamente:
 - l'azzeramento della TASI per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale;
 - l'aliquota dell'1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (ovvero D/10 e altre categorie con espresso riconoscimento dell'Agenzia delle Entrate);
 - l'aliquota dello 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;
- di stimare in €. 2.500,00= il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con votazione unanime resa a parte ed in forma palese.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
Ghio Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. BIANCHI RAFFAELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA

PARERE IN ORDINE ALLA CORRETTEZZA E REGOLARITA' NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FERRARIS GIAN FRANCO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 07/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 05/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco